

FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l.

Sede Legale: Viale Garibaldi, 14 – 10024 Carmagnola

Sede Operativa: Viale Garibaldi, 14 – 10024 Carmagnola

Recapiti telefonici: Tel. 0119219342

E-mail: info@casacredito.it

E-mail certificata casacreditosrl@legalmail.it

E-mail ufficio reclami: reclami@casacredito.it

Sito ufficiale: www.casacredito.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 12949340017

C.C.I.A.A. Torino TO- 1328167

Capitale sociale: € 50.000,00 i.v.

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizia presso OAM n. M605 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito OAM al seguente URL:

<http://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>

Iscrizione Ivass sezione "E" n. E000746481 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito IVASS a seguente URL: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>

Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l. è assicurata per i rischi professionali con la compagnia assicurativa HECA SRL. (agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di Accredited Insurance (Europe) Limited, iscritta al Registro Unico Intermediari IVASS, sezione A num. A000394782) emessa il 24/01/2024

SEZIONE 1.1 INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE CONSUMATORE

Il collaboratore Casacredito Mediazione Creditizia Srl:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

Svolge per conto di Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l., attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti / Collaboratori".

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. La mediazione creditizia è l'attività professionale finalizzata a mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Clientela ai fini della concessione di Finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è riservato per legge ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi).
3. Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività di mediazione creditizia e le attività ad essa connesse e strumentali. L'attività di consulenza, se finalizzata alla messa in relazione del Cliente con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di Finanziamenti, integra attività di mediazione creditizia.
4. La mediazione creditizia presuppone che nello svolgimento della loro attività i mediatori non siano legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.
5. I Mediatori Creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di Banche o di altri Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questo, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
6. Il Mediatore Creditizio può operare con una pluralità di Banche e Intermediari Finanziari convenzionati e non convenzionati, senza essere legata ad alcuno di essi da vincoli di esclusiva. Gli estremi delle Banche e degli Intermediari Finanziari con i quali Affida ha stipulato una Convenzione sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.
7. L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine all'effettiva erogazione, da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario, del Finanziamento richiesto dal Cliente. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al Cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.
8. Il Mediatore Creditizio non è in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche e agli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.

Tipo documento	Foglio Informativo
Aggiornamento	24/01/2025
Data di emissione	24/01/2025

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso. Le relative condizioni sono concordate tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La provvigione spettante a Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l. per l'attività di mediazione creditizia svolta in favore del Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PERCENTUALE PROVVIGIONE	DETTAGLIO
Mutui con garanzia ipotecaria	3,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Prestiti personali (Crediti personali)	0,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio della pensione	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Prestito contro delegazione di quote dello stipendio (Crediti personali)	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Altri finanziamenti a famiglie	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Locazione finanziaria	10,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato

La provvigione viene comunicata dal Mediatore Creditizio all'istituto finanziatore e viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

2. Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicarne l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del T.U.B., l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Affida sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che Casacredito Mediazione Creditizia Srl dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

3. Penale

E' prevista una penale il cui importo non può superare il 50% della provvigione, nel caso di rinuncia al finanziamento dopo che la pratica sia già stata istruita presso l'istituto bancario, e di violazione della clausola di esclusiva, se concessa.

4. Spese

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima pattuita nel contratto e decorrente dalla firma dello stesso. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Esclusiva

E' prevista la facoltà di pattuire la clausola di esclusiva a fronte della rinuncia di Casacredito al rimborso delle spese, ex art. 1756 c.c.

4. Diritti del Cliente

Il cliente ha diritto:

- Y di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo", datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come "agenzia Casacredito" aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Casacredito
- Y di consultare il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura sul cartello affisso presso ciascun locale identificabile come "agenzia Casacredito" aperto al pubblico, nonché sul sito internet della Società.
- Y quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente prodotti, operazioni o servizi di una Banca o di un Intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'Intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal

Tipo documento	Foglio Informativo
Aggiornamento	24/01/2025
Data di emissione	24/01/2025

Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il Mediatore Creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al Cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.

- Y di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- Y di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi;
- Y di essere informato nel caso in cui vengano consultate Banche Dati;
- Y di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- Y nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto, qualora il contratto fosse stato sottoscritto fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio;
- Y Casacredito potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore; la richiesta di tali informazioni potrà essere effettuata dal Cliente compilando apposito modulo "Richiesta informazioni su commissioni percepite".
- Y Nelle operazioni di rinnovo di finanziamento tramite cessione del Quinto, il cliente ha diritto di interloquire direttamente con l'intermediario con cui è in corso il contratto di finanziamento almeno sino al momento dell'effettiva estinzione del rapporto contrattuale e di ricevere direttamente presso il suo domicilio il conteggio estintivo o il rimborso delle rate pregresse. Il cliente è consapevole che l'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei confronti dell'istituto finanziatore gli pregiudicherà la possibilità di ricevere nuove offerte di credito da parte di quest'ultimo.
- Y Nel caso di offerta contestuale al finanziamento di altri contratti (polizze assicurative), il cliente ha diritto:
 - di essere avvertito in modo chiaro ed evidenziato circa l'eventuale esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento;
 - che gli venga illustrato chiaramente e correttamente se la validità dell'offerta di finanziamento è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti;
 - di ricevere una chiara e dettagliata illustrazione degli obblighi e dei vantaggi derivanti dalla combinazione del contratto di credito con quello assicurativo e, in caso di polizze facoltative, il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva la polizza accessoria sia in quello in cui non la sottoscriva;
 - di ricevere la documentazione informativa precontrattuale relativa alle polizze offerte contestualmente al finanziamento in modo da essere avvisato ed informato per tempo dei contenuti relativi a tali contratti al fine di una completa valutazione sull'opportunità o meno di procedere alla richiesta di finanziamento.

5. Obblighi del Cliente

Il cliente ha l'obbligo di:

- Y fornire ad Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l. la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l.;
- Y dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolte e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso;
- Y garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, completi ed aggiornati;
- Y consegnare a Casacredito S.r.l. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Casacredito S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- Y comunicare tempestivamente a Casacredito S.r.l. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- Y conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi del Cliente;
- Y rispettare il segreto professionale;
- Y compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- Y Basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del Cliente, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del Cliente per la durata del contratto di credito;
- Y comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare;
- Y provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio.

RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare a Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l. - Viale Garibaldi, 14 - 10022 Carmagnola (TO), oppure a mezzo PEC all'indirizzo casacreditosrl@legalmail.it o email all'indirizzo info@casacredito.it.

Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- (l) Nominativo/denominazione del Cliente;

Tipo documento	Foglio Informativo
Aggiornamento	24/01/2025
Data di emissione	24/01/2025

- (II) Recapiti del Cliente;
- (III) Data del contratto di mediazione;
- (IV) Motivazione del reclamo;
- (V) Richiesta nei confronti di Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l.;
- (VI) Riferimenti delle persone incaricate di Casacredito Mediazione Creditizia S.r.l. con le quali si è entrati in contatto.

Casacredito S.r.l. provvederà a dare riscontro al reclamo entro 60 giorni.

Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che per le controversie inerenti il contratto di mediazione creditizia non è possibile proporre ricorso all'ABF.

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del Mediatore Creditizio sono:

- 1) Locazione finanziaria;
- 2) Acquisto di crediti;
- 3) Credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- 4) Credito ipotecario;
- 5) Prestito su pegno;
- 6) Rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito;
- 7) Cessioni del V;
- 8) Prestiti Personali

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo: è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso anno effettivo globale: Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio

Carmagnola, 24 gennaio 2025

Casacredito Mediazione Creditizia Srl

Tipo documento	Foglio Informativo
Aggiornamento	24/01/2025
Data di emissione	24/01/2025

Elenco delle Banche e/o Finanziarie con le quali il Mediatore ha un accordo in corso di validità in modalità "In Convenzione"

Il cliente potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti del cliente, sulla base della documentazione informativa prevista dalle cogenti disposizioni, e se necessario, ulteriore documentazione.

[illegible]Pag. 5 di 4

